



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE”

PROGRAMMA OPERATIVO

2007-2013

Parte Competitività

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’

Bando Azione 1.2.5
“Servizi avanzati alle imprese – efficientamento energetico ed ambientale”

1. Riferimenti normativi

- Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 “Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione”;
- Deliberazione di Giunta Regionale 1278 del 26/10/2007 di presa d’atto del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Parte Competitività – della Regione Liguria;
- Decisione della Commissione di approvazione del Programma C(2007) 5905 del 27/11/2007;
- Delibera CIPE (n°36 del 15/06/07) di co-finanziamento statale del Programma;
- Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione, Regolamento generale di esenzione per categoria;
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01;
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 03 ottobre 2008 n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- L.R. 25/11/2009 n. 56, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
- Legge n. 10 del 09/01/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e successive modifiche.

2. Obiettivi

L’azione si propone di sostenere la competitività del sistema delle PMI liguri, supportando la loro domanda di servizi qualificati, volti all’efficientamento energetico ed ambientale.

3. Disponibilità finanziarie

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria iniziale pari a 1.000.000 di euro.

4. Soggetti beneficiari ⁽¹⁾

Possono presentare domanda di finanziamento le piccole e medie imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, singole e associate, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese ed attive al momento della presentazione della domanda.

Per la definizione di piccole e medie imprese si fa riferimento ai parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005 ed al Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione (di cui all'Allegato I del Regolamento stesso).

Non possono presentare domanda di agevolazione i Raggruppamenti Temporanei di Impresa.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- o le iniziative/gli investimenti riguardanti le attività economiche svolte dall'impresa, relative ai settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, in applicazione dei divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- o aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- o le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- o le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione o che si trovino nelle condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" e del punto 7, art.1 del Regolamento n. 800/2008.

5. Localizzazione

Le iniziative/investimenti cui fanno riferimento i servizi qualificati devono riguardare strutture operative, ubicate sul territorio della Regione Liguria, che, al momento della presentazione della domanda, risultino regolarmente censite presso la CCIAA competente ⁽²⁾ e nella piena disponibilità dell'impresa.

⁽¹⁾ tutti i dati acquisibili presso la C.C.I.A.A., indicati in domanda e negli allegati, devono corrispondere e rispecchiare la realtà aziendale. Nel caso in cui le informazioni indicate in domanda e negli allegati non fossero conformi a quelli presenti presso la C.C.I.A.A., in quanto in via di recepimento da parte della stessa, l'impresa dovrà indicare gli estremi dell'istanza presentata alla Camera di Commercio per la variazione dei dati. Non saranno comunque ammissibili istanze di regolarizzazione inoltrate alla C.C.I.A.A. successivamente alla data di presentazione della domanda, anche se tali regolarizzazioni avessero effetto retroattivo.

⁽²⁾ tutti i dati acquisibili presso la C.C.I.A.A., indicati in domanda e negli allegati, devono corrispondere e rispecchiare la realtà aziendale. Nel caso in cui le informazioni indicate in domanda e negli allegati non fossero conformi a quelli presenti presso la C.C.I.A.A., in quanto in via di recepimento da parte della stessa, l'impresa dovrà indicare gli estremi dell'istanza presentata alla

Qualora i servizi acquisiti riguardino anche sedi dell'impresa ubicate fuori dal territorio regionale, i costi del servizio sono ammissibili per la sola parte relativa all'unità locale in Liguria.

6. Iniziative ammissibili

Sono considerati ammissibili ad agevolazione le iniziative/gli investimenti finalizzati all'acquisizione di servizi qualificati correlati a processi di efficientamento energetico ed ambientale.

Gli investimenti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.

Il costo totale dell'investimento agevolabile non può essere inferiore ad Euro 7.000.

Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda con un programma dettagliato dell'investimento previsto.

Tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati all'impresa beneficiaria.

7. Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di servizi:

- A. spese relative a studi di fattibilità/diagnosi energetiche⁽³⁾ volti alla razionalizzazione ed innovazione energetica rispettivamente per strutture/attività esistenti e per strutture/attività di nuova realizzazione;
- B. spese relative a studi di fattibilità volti alla razionalizzazione ed innovazione ambientale rispettivamente per strutture/attività esistenti e per strutture/attività di nuova realizzazione.
A tal fine si intendono gli studi volti a ridurre l'impatto ambientale per unità di bene/servizio quali, a titolo esemplificativo, studi per interventi che riducano: le emissioni di gas clima alteranti (CO₂, CH₄, etc.) e/o le emissioni inquinanti quali polveri sottili, ossidi di azoto, etc.; i rifiuti industriali; la movimentazione di materiali e manufatti. Sono ricompresi in tali studi anche quelli inerenti l'ottimizzazione gestionale del processo finalizzata ad uno degli obiettivi di cui sopra (ridurre le emissioni di gas clima alteranti, inquinanti, i rifiuti industriali etc.);
- C. spese relative alla certificazione ambientale dei processi produttivi e/o del marchio di qualità ambientale/ecologica:

C.1 spese di consulenza inerenti l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'ottenimento della certificazione ambientale dei processi produttivi e del marchio di qualità ambientale/ecologica (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL etc.);

Camera di Commercio per la variazione dei dati. Non saranno comunque ammissibili istanze di regolarizzazione inoltrate alla C.C.I.A.A. successivamente alla data di presentazione della domanda, anche se tali regolarizzazioni avessero effetto retroattivo.

(3) A tal fine si intendono azioni di audit condotte allo scopo di ridurre i consumi energetici da fonti fossili per unità di bene/servizio prodotto mediante:

- razionalizzazione energetica del processo produttivo, ossia modifiche ad uno o più elementi caratteristici del processo stesso quali materia base lavorata e relativi flussi, modalità e tecniche di fabbricazione, riutilizzo degli sfridi etc.;
- efficientamento dei sistemi energetici a servizio del processo produttivo con il ricorso a tecnologie ad alta efficienza in grado di ridurre i consumi di energia primaria a parità di energia utile fornita al processo; questa tipologia di intervento non altera in modo significativo il processo, ma ottimizza il rendimento di trasformazione dell'energia primaria in energia utile;
- interventi di razionalizzazione energetica degli immobili in cui il processo produttivo ha sede.

C.2 certificazione ambientale e/o di qualità ambientale/ecologica rilasciata dall'Ente certificatore.

Le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel mese di emissione del documento di spesa.

Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Limitatamente alle richieste di agevolazione a titolo del regime "de minimis", in deroga a quanto sopra, sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate a far data dal **1° gennaio 2009**. Al fine della verifica del rispetto della suddetta condizione fa fede la data del primo titolo di spesa (fattura, ricevuta fiscale, parcella o titolo equipollente) ammesso a contributo.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

Si precisa che relativamente a ciascun servizio e/o consulenza acquisiti dovranno essere prodotti in sede di rendicontazione i relativi elaborati di cui al successivo punto 13 del bando.

Relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.

Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- le spese relative ad un servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria;
- le spese per prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- le spese per consulenze continuative o periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali, la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- le spese per servizi richiesti da imprese che abbiano al proprio interno le professionalità e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento e/o per le quali il servizio medesimo costituisce il prodotto tipico dell'attività aziendale;
- le spese per adeguamento obbligatorio alla normativa vigente.

Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate al bonifico e alle Ri.Ba., disposti da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

I servizi devono essere resi da strutture specializzate organizzate in forma di impresa, da professionisti singoli o da Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati. Le schede di presentazione, eventualmente corredate di curricula vitae, contenenti informazioni circa la formazione e le esperienze professionali di tutti i consulenti incaricati della prestazione, siano essi liberi professionisti o incaricati in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati, dovranno evidenziare adeguate competenze in materia.

La valutazione dei costi proposti verrà effettuata tenendo conto dei massimali e dei parametri di riferimento fissati dalla Commissione U.E. per gli onorari uomo/giornata, sia nel caso in cui incaricato della prestazione sia un libero professionista sia nel caso in cui sia una struttura specializzata e organizzata in forma di impresa, un'Università, un Ente Pubblico, un Centro di ricerca pubblico o privato. Qualora si tratti di una struttura specializzata e organizzata in forma di impresa, la valutazione verrà effettuata sul soggetto che concretamente espletterà il servizio di consulenza.

8. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa da F.I.L.S.E. S.p.A. entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo le misure di seguito indicate:

- A. contributo a fondo perduto** nella misura del 50% della spesa ammessa a contributo e comunque nel limite massimo di 30.000 euro.

L'aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste dal "Regolamento CE n.800/2008 della Commissione del 6/8/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C.E. del 9.8.2008 e pertanto è esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.

L'aiuto, ai sensi dell'art. 36 del su indicato Regolamento, non deve superare l'importo massimo di Euro 200.000 per beneficiario su un periodo di tre anni. L'impresa beneficiaria assume l'onere di verificare che qualsiasi ulteriore aiuto supplementare, sempre a titolo di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione ai sensi del precitato Regolamento, non comporti il superamento del suddetto limite di euro 200.000. Inoltre l'impresa deve indicare, all'atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti ai sensi del sopracitato Regolamento, dalla

stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso.

B. In alternativa al contributo a fondo perduto di cui alla lettera A, un contributo a fondo perduto a titolo del regime “de minimis”, nella misura del 50% della spesa di investimento ammissibile ai sensi del presente bando e comunque nel limite massimo di 30.000 euro.

Per regime “de minimis” si intende, ai sensi di quanto previsto dal “Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore”, pubblicato sulla GUCE del 26/12/2006, un aiuto nel limite massimo di € 200.000 nell’arco di tre esercizi. L’impresa beneficiaria assume l’onere di verificare che qualsiasi ulteriore aiuto supplementare, sempre a titolo di “de minimis”, non comporti il superamento del suddetto limite di € 200.000. Inoltre l’impresa deve indicare, all’atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti “de minimis”, dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso.

Secondo quanto disciplinato dal citato Regolamento, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada il limite massimo di contributi che la stessa può ottenere a titolo di regime “de minimis” è ridotto a 100.000 euro.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di stato o con altre agevolazioni pubbliche compresi gli incentivi fiscali relativamente agli stessi servizi, ad eccezione di eventuali agevolazioni a valere su fondi di garanzia pubblici, fino alla concorrenza delle intensità massime di aiuto consentite dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

9. Presentazione delle proposte

Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet www.filse.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’irricevibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 17/10/2011 al giorno 18/11/2011.

Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30. La procedura informatica sarà a disposizione delle imprese sul sito www.filse.it a partire dal giorno 26/09/2011.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando entro i termini di apertura del bando stesso.

Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo.

Il sistema non consentirà l’invio di istanze non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch’essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

10. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- A. relazione illustrativa dell'impresa;
- B. relazione tecnica dell'intervento proposto e relative spese;
- C. scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni, sia esso libero professionista o sia esso incaricato in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati;

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

1. elaborati grafici volti a comprendere le dimensioni fisiche dell'azienda e del processo produttivo. A titolo esemplificativo copia delle planimetrie, in scala adeguata, delle aree e/o immobili interessati dall'iniziativa/investimento di efficientamento energetico ed ambientale cui fanno riferimento i servizi qualificati, schemi funzionali con indicazione dei componenti principali del processo produttivo, layout etc.;
2. brochure di presentazione della struttura/società incaricata della prestazione esclusivamente nel caso in cui il fornitore del servizio/prestazione non sia un libero professionista;
3. copia delle fatture o dei preventivi di spesa relativamente alle spese di cui al punto 7 lettera C.2 del bando;
4. copia dei preventivi, dei contratti di affidamento dell'incarico o fatture, relativamente all'acquisizione di consulenze/servizi, in cui siano indicati chiaramente:
 - i parametri identificativi del servizio;
 - l'articolazione dettagliata per ciascuna fase delle attività e relativo costo (giornata lavorativa da intendersi di 8 ore).

I titoli di spesa di cui ai punti 3 e 4 del presente paragrafo, dovranno riportare fedelmente quanto inserito nella schermata B - relazione tecnica dell'intervento proposto e relative spese - del sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.

Qualora, in caso di spese già effettuate, le fatture o i contratti in esame non contengano gli elementi sopraccitati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata anch'essa in formato elettronico.

E' possibile inoltre allegare in formato elettronico il curriculum vitae di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni, sia esso libero professionista o incaricato in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati. I curricula vitae, dovranno riportare fedelmente quanto inserito nelle schermate C - scheda di presentazione - del sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.

Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, elaborati grafici, relazione da redigere a cura del fornitore del servizio etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. SpA avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

11. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio telematico delle domande, e nel caso di più domande inviate nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio effettuato da un notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Si precisa che tale facoltà non riapre i termini previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del progetto proposto ad agevolazione.

Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda, corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la reiezione della domanda.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
4. il cronogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
5. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
6. il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile (come risultante dalla richiesta dell'impresa).

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande ritenute ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito.

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande il cui esame di merito in ordine ai sottoriportati criteri n. 4 e 5, abbia esito positivo – con una valutazione quindi almeno sufficiente – e che conseguano comunque un punteggio minimo uguale a 11 in relazione ai criteri sottoelencati.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Premialità per le imprese in fase di start-up	Imprese costituite a partire dal 17/10/2008 e fino alla data di apertura del presente bando ⁽⁴⁾	3
2	Titolare del progetto: imprese in forma associata	Progetti presentati da consorzi con: <ul style="list-style-type: none"> • n. 2 imprese • da 3 a 5 imprese 	2 3

⁽⁴⁾ Si precisa che la data di costituzione corrisponde a:

- per le società, alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo;
- per le ditte individuali, alla data di iscrizione presso la Camera di Commercio, come risultante dai dati reperibili presso la Camera di Commercio competente per territorio.

		<ul style="list-style-type: none"> • superiore a 5 imprese 	4
3	Intervento realizzato in ambito distrettuale e/o di filiera produttiva ad alto contenuto tecnologico – ambientale.	Realizzazione dell'intervento in almeno uno di tali ambiti: <ul style="list-style-type: none"> • No • Si 	0 3
4	Valutazione tecnico-economica del progetto e congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi.	Valutazione: <ul style="list-style-type: none"> • Sufficiente • Discreta • Buona 	3 5 7
5	Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto.	Valutazione: <ul style="list-style-type: none"> • Sufficiente • Discreta • Buona Nel caso in cui l'impresa intraprenda per la prima volta un percorso nell'ambito dell'efficientamento energetico ed ambientale si ha una maggiorazione di punteggio pari a:	4 6 8 3
6	Continuità di esperienze che hanno prodotto risultati positivi sulla base di valutazioni affidabili.	Continuità di esperienza propria mediante altri interventi in materia energetico - ambientale già realizzati in precedenza. Per l'attribuzione del relativo punteggio definire il tipo di intervento precedente realizzato.	2

Per le verifiche tecniche sull'iniziativa presentata sia in fase di istruttoria, che di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda e di rendicontazione del progetto (erogazione dell'agevolazione), F.I.L.S.E. S.p.A. si avvale dell'Agenzia Regionale per l'Energia (A.R.E.) Liguria S.p.A.

12. Comitato Tecnico di Valutazione

Per la valutazione relativa ai progetti, la F.I.L.S.E. S.p.A. si avvale di un Comitato Tecnico costituito dall'Autorità Ambientale del P.O.R. e da 4 esperti qualificati in materia, di cui 2 individuati dalla stessa F.I.L.S.E. S.p.A. e 2 individuati dalla Regione.

13. Erogazione dell'agevolazione

Ogni impresa beneficiaria potrà effettuare un'unica richiesta di erogazione.

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione in oggetto, l'impresa dovrà dimostrare la regolarità contributiva ai sensi della Legge 296/2006 – Legge Finanziaria 2007.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2007 il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile.

L'erogazione del contributo avverrà, in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione finale di spesa, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento (12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione).

La richiesta di saldo da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

- A. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante data e modalità di pagamento delle fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti allegati alla richiesta di erogazione e che gli stessi:
- sono conformi ai documenti originali;
 - sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
 - sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 7 del bando, e che sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 7 del bando;
- B. sintesi dei risultati ottenuti a seguito dell'acquisizione delle prestazioni consulenziali rendicontate e sui costi sostenuti;
- C. scheda di presentazione di ciascun soggetto incaricato delle prestazioni, sia esso libero professionista o sia esso incaricato in nome e per conto di strutture specializzate organizzate in forma di impresa, Università, Enti Pubblici, Centri di ricerca pubblici e privati, qualora siano intervenute variazioni nei soggetti approvati in sede di concessione dell'agevolazione. Si precisa che FI.L.S.E. si riserva la facoltà di valutare i soggetti che hanno concretamente realizzato la consulenza a consuntivo e di riparametrare l'agevolazione in funzione delle risultanze dell'accertamento, fermo restando il limite massimo dell'agevolazione concessa;
- D. autorizzazione alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici FI.L.S.E.;
- E. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di non aver ricevuto aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea o altrimenti di averli rimborsati o depositati in un conto bloccato o di non doverli restituire in quanto ricevuti secondo la regola de minimis - cosiddetto Effetto Deggendorf - ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione;

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- F. copia delle fatture relativamente alle spese di cui al punto 7 lettera C.2 del bando;
- G. copia delle fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti, relativamente all'acquisizione di consulenze/servizi, in cui siano indicati chiaramente:
- i parametri identificativi del servizio;
 - l'articolazione dettagliata per ciascuna fase delle attività e relativo costo (giornata lavorativa da intendersi di 8 ore).
- H. copia degli elaborati redatti dai fornitori del servizio/consulenza (a titolo esemplificativo: studi di fattibilità, analisi energetica, manuale della qualità ambientale, corredato di tutte le procedure, certificato rilasciato dall'ente certificatore, etc.) e di tutta la documentazione utile alla corretta

valutazione delle prestazioni rese (a titolo esemplificativo: verbali di assemblee, documenti interlocutori, relazioni intermedie, risultati di test energetici, etc.).

I titoli di spesa di cui ai punti F e G del presente paragrafo, dovranno riportare fedelmente quanto inserito nelle schermate B - sintesi dei risultati ottenuti a seguito dell'acquisizione delle prestazioni consulenziali rendicontate e sui costi sostenuti - del sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.

La valutazione dei costi proposti verrà effettuata tenendo conto dei massimali e dei parametri di riferimento fissati dalla Commissione U.E. per gli onorari uomo/giornata, sia nel caso in cui incaricato della prestazione sia un libero professionista sia nel caso in cui sia una struttura specializzata e organizzata in forma di impresa, un'Università, un Ente Pubblico, un Centro di ricerca pubblico o privato. Qualora si tratti di una struttura specializzata e organizzata in forma di impresa, la valutazione verrà effettuata sul soggetto che concretamente espletterà il servizio di consulenza.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non sottoscritte con firma digitale e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

14. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

- a) eseguire l'investimento entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- b) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando fino al momento del completamento dell'investimento e dell'erogazione del saldo dell'agevolazione;
- c) dare comunicazione a F.I.L.S.E. S.p.A. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- d) produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento (12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione);
- e) realizzare una spesa di investimento ammissibile non inferiore ad Euro 7.000,00;
- f) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E. S.p.A. qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i **5 anni** successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- g) conservare a disposizione della Regione per un periodo **di 10 anni**, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- h) rispettare le modalità di pagamento delle spese previste al punto 7 del bando;
- i) menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007-2013;

- j) di accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

VARIAZIONE DEL SOGGETTO

Nel caso in cui l'impresa (d'ora in poi denominata impresa A) intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, la stessa dovrà avvisare tempestivamente F.I.L.S.E. S.p.A. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse ad agevolazione.

L'impresa che intende subentrare negli obblighi e nei diritti previsti dal bando all'impresa A (d'ora in poi denominata impresa B) deve possedere tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando e deve assumersi tutti gli obblighi in capo all'impresa A previsti dal bando stesso e dal provvedimento di concessione.

Ai fini di cui sopra l'impresa A, insieme all'istanza sopracitata per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione deve fornire:

- nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:

- 1) copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto dell'agevolazione interessati dal trasferimento medesimo, nonché l'impegno da parte dell'impresa B al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
- 2) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa B con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nell'iniziativa e dalla quale si evincano le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

- nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo, donazione e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda :

- 1) dichiarazione dell'impresa A in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione delle attività riferite all'iniziativa;
- 2) dichiarazione dell'impresa B in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione di accettazione delle attività riferite all'iniziativa;
- 3) copia dell'atto notarile con timbro di registrazione o titolo equipollente, relativo all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative all'iniziativa agevolata.

Le comunicazioni corredate dalla documentazione richiesta sopra descritta dovranno pervenire a F.I.L.S.E. S.p.A. entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di registrazione dell'atto.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni FI.L.S.E. S.p.A. espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

Qualora gli interessati omettano di avvertire la FI.L.S.E. S.p.A. secondo le modalità ed i tempi sopra descritti si procederà con la revoca dei benefici riconosciuti.

15. Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario abbia ottenuto per gli stessi servizi/prestazioni, altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatta salva la possibilità di cumulo previste nel presente bando;
3. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
4. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;
5. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
6. l'impresa sia sottoposta a liquidazione o procedure fallimentari, concorsuali, etc., nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento agevolato;
7. il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere a), b), d), e) ed h) del punto 14.

Nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, la FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

16. Controlli

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. cit., dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferma restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in materia di sanzioni penali da applicarsi al soggetto dichiarante.

17. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

18. Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.